



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino
Borgata Didiero n. 24 – 10060 SALZA DI PINEROLO
Tel. e fax 0121/808836
e-mail: comune.salza@dag.it
www.comune.salzadipinerolo.to.it

ORDINANZA N. 7/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER SOTTERRAMENTO DI CARCASSE ANIMALI MORTI.

IL SINDACO

Visto il certificato sanitario per smaltimento/trasporto di carcasse animali morti n. 1/190721/BBADB redatto dall'ASL TO 3 a data 19.07.2021, ricevuto tramite posta elettronica in data 20.07.2021 ed acclarato al protocollo di questo comune al n. 1960, con il quale si segnalava il decesso causa predazione, in zona isolata in prati di montagna in Salza di Pinerolo, di:

- 1 ovino razza BLS peso 50 Kg sesso F nato il 01/04/2014 marca auricolare IT001000123332

Visti il verbale di accertamento della morte e la certificazione di avvenuto accertamento del Servizio Veterinario dell' A.S.L. TO 3, a firma del Dr.ssa Alessia DI BLASIO;

Considerato che le carcasse animali si trovavano in zona inaccessibile agli automezzi ordinari e speciali destinati alla raccolta e allo smaltimento della carcassa;

Vista la possibilità di effettuare interrimento in loco;

Visto che non sono applicabili le deroghe all'art. 19 del Regolamento CE 1069/2009;

Visto il TT.UU.LL.SS 27/07/1934, N. 1265;

Vista la L.R. 26/10/1982, n. 30;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8.2.1954 n° 320;

Visto l'art. 32 Legge 23.12.1978 n° 833;

Visto l'art. 38 Legge 08.06.1990 n° 142;

Vista l'Ordinanza Ministero della Sanità 15/06/98;

Visto il Regolamento CE 1139/2003 del 27 giugno 2003 per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e il materiale specifico a rischio;

Visto il Regolamento CE 1774/2002 del 03 ottobre 2002 "recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano";

Vista la nota della Regione Piemonte del 16.06.2012 prot. n. 13931/DB1104 acclarata al prot. del comune al n. 1338 del 12.06.2012 avente ad oggetto "informativa sulle modalità di smaltimento degli animali d'allevamento deceduti nei pascoli montani in condizioni orografiche che ne rendono difficile il recupero";

Valutati i possibili rischi per la pubblica salute derivanti dal mancato smaltimento della carcassa, posta in luogo raggiungibile solo a piedi;

ORDINA

L'interramento immediato avendo cura di evitare zone con falde acquifere ed eseguendo una copertura adeguata delle carcasse dei seguenti animali:

- 1 ovino razza BLS peso 50 Kg sesso F nato il 01/04/2014 marca auricolare IT001000123332

di proprietà del Sig. BERGERO Giorgio - Codice Azienda 234TO299 - Codice Alpeggio 234TO02P

DISPONE

- che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
- venga notificata all'interessato e inviata in copia all'ASL servizio veterinario.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla residenza Municipale, li 19.07.2021

IL SINDACO
f.to SANMARTINO Ezio